

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Disciplina: Diritto - Classe I


Modulo 3

Unità didattica 3

Ordinamento della Repubblica italiana

Prof. Antonio Maria Berardi

# ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA



# PARLAMENTO

```
graph TD; P[PARLAMENTO] --> CD[CAMERA DEI DEPUTATI]; P --> SR[SENATO DELLA REPUBBLICA]; CD --> D[630 DEPUTATI]; SR --> S[315 SENATORI]; S --> S1[5 SENATORI A VITA NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA]; S --> S2[TUTTI GLI EX PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA A VITA];
```

CAMERA DEI  
DEPUTATI

630 DEPUTATI

SENATO  
DELLA  
REPUBBLICA

315 SENATORI  
5 SENATORI A VITA NOMINATI  
DAL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA  
TUTTI GLI EX PRESIDENTI DELLA  
REPUBBLICA A VITA

## PARLAMENTO

Il Parlamento italiano è costituito dalla **Camera dei Deputati** e dal **Senato della Repubblica**.

La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati.

Il Senato della Repubblica è composto da 315 Senatori elettivi, da 5 Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e da tutti gli ex Presidenti della Repubblica.

Le Camere durano in carica cinque anni e si rinnovano con elezioni a suffragio universale diretto con sistema proporzionale e premio di maggioranza.

Il sistema parlamentare italiano rientra nel tipo conosciuto con la denominazione di sistema bicamerale perfetto perché la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Di regola ciascuna Camera si riunisce separatamente nella propria sede.

Il Parlamento si riunisce invece in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica o per la sua messa in stato di accusa ed inoltre per la elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e di un terzo dei membri della Corte Costituzionale.

Oltre ad esercitare la funzione legislativa le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari, delegano il Presidente della Repubblica alla concessione dell'amnistia e dell'indulto, autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, dispongono inchieste su materie di pubblico interesse.

## PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

È IL CAPO DELLO STATO E  
RAPPRESENTA L'UNITÀ DELLA  
NAZIONE

Indice le elezioni delle  
nuove Camere

Nomina il Presidente  
del Consiglio dei  
ministri e, su proposta  
di questo, i ministri

Presiede il Consiglio  
superiore della  
magistratura

### PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l'unità della nazione.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, con la partecipazione di delegati delle Regioni, e dura in carica sette anni.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

Il Presidente della Repubblica pur non avendo alcuna responsabilità politica svolge una importantissima opera di coordinamento e coesione dei poteri dello stato.

Tra le altre funzioni egli:

- Indice le elezioni delle nuove Camere.
- Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura.



## GOVERNO

Il Governo della Repubblica è composta del Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono posti a carico di singoli rami della Pubblica Amministrazione. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri. Del governo possono far parte anche ministri senza portafoglio che non sono posti a capo di alcun ramo della pubblica amministrazione.

# ORGANI AUSILIARI DEL GOVERNO

```
graph TD; A[ORGANI AUSILIARI DEL GOVERNO] --- B[CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO]; A --- C[CONSIGLIO DI STATO]; A --- D[CORTE DEI CONTI]
```

**CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DELL'ECONOMIA E  
DEL LAVORO**

**CONSIGLIO DI  
STATO**

**CORTE DEI CONTI**

## ORGANI AUSILIARI

La Costituzione disciplina alcuni organi ausiliari del governo:

### **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Il C.N.E.L. è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, è organo di consulenza delle Camere e del Governo, ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

### **CONSIGLIO DI STATO**

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

### **CORTE DEI CONTI**

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

# MAGISTRATURA



## MAGISTRATURA

Il potere giurisdizionale è esercitato dalla Magistratura.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Il Consiglio superiore della magistratura ne è l'organo di autogoverno. Esso è presieduto dal Presidente della Repubblica, ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione ed altri trenta membri eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio:

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Organi della giurisdizione ordinaria, civile e penale sono, i Tribunali, le Corti di Assise, le Corti di Appello, le Corti di Assise di Appello e la Corte di Cassazione.



## ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il territorio della Repubblica italiana è suddiviso in 387 circondari all'interno di ciascuno dei quali un **Tribunale** svolge le funzioni di giudice di I grado sia per le cause civili sia per quelle penali.

Il territorio è inoltre suddiviso in 92 circoli all'interno dei quali una **Corte di Assise** è competente a giudicare i reati più gravi.

I circondari ed i circoli sono organizzati in 29 distretti all'interno dei quali una **Corte di Appello** ed una **Corte di assise di Appello** svolgono le funzioni di giudice di II grado.

È inoltre istituita con sede unica a Roma la **Corte di Cassazione** che, per le sole questioni di diritto, svolge le funzioni di giudice di III grado.

La Cassazione, che è la suprema Corte regolatrice del diritto, assicura la uniforme interpretazione delle norme giuridiche su tutto il territorio nazionale.



## GIURISDIZIONI SPECIALI

La Costituzione ha espressamente disciplinato le giurisdizioni speciali del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali militari.

Il **Consiglio di Stato** e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. Con la legge 1034 del 1971, dopo che era stata dichiarata incostituzionale la giurisdizione delle Giunte Provinciali Amministrative (organi che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di comuni, province, e altri enti a dimensione locale), sono stati istituiti i **Tribunali amministrativi regionali (TAR)** quali organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da privati che si ritengono lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. I TAR sono giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

La **Corte dei Conti** ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I **Tribunali militari** in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dal codice penale militare di guerra. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. L'ordinamento della giurisdizione militare è costituito da:

- 3 Tribunali militari, Verona, Roma e Napoli.
- 1 Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale.
- 1 Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma
- Le funzioni del Tribunale supremo militare sono esercitate dalla Suprema Corte di Cassazione.

La Costituzione ha inoltre vietato l'istituzione di nuovi giudici straordinari o giudici speciali ed ha imposto la revisione di quelli esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Ulteriori giudici speciali sono le **Commissioni Tributarie** e i **Tribunali delle acque**.

Le **Commissioni Tributarie** sono organi giurisdizionali in materia tributaria (*giudici tributari*). A seguito del riordino attuato con d.lgs. 31/12/1992, n. 545, si articolano in **commissioni tributarie provinciali**, aventi sede in ciascun capoluogo di ogni provincia, che giudicano in primo grado, e **commissioni tributarie regionali**, aventi sede in ciascun capoluogo di regione, che giudicano definitivamente in appello, salvo il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per questioni di legittimità.

Il **Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche** è un organo giurisdizionale di primo grado con competenza speciale in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi, corsi d'acqua, ai sensi del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recante *Testo unico sulle acque e impianti elettrici* e RD 8 ottobre 1931 n. 1604 recante *Testo unico delle leggi sulla pesca*. Il **Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche** è un organo giurisdizionale d'appello delle sentenze dei Tribunali regionali delle acque pubbliche con competenza in materia di controversie sulle acque pubbliche, demanialità dei terreni, risarcimento dei danni, ecc.

# ENTI TERRITORIALI



## ENTI TERRITORIALI

Nell'anno 2001 è stata approvata una riforma del titolo V della Costituzione che ha radicalmente modificato la disciplina delle Autonomie Locali, ispirandosi al principio di sussidiarietà, che è così assunto al rango di principio fondamentale del nostro ordinamento.

A seguito della riforma oggi la Repubblica risulta costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le regioni italiane sono 20, le province 110, le città metropolitane 15 e i comuni 8094.

Il numero dei comuni è soggetto a continue modificazioni per effetto di frequenti fusioni o scissioni di più comuni.

Le città metropolitane, formalmente istituite, non sono ancora operative.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Attualmente, a seguito della riforma del 2001, la Costituzione indica in quali materie lo Stato ha legislazione esclusiva ed in quali materie ha legislazione concorrente con le regioni, affermando che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

A seguito della riforma del 2001, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.

# CORTE COSTITUZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Diapositiva n. 1 - Modulo 3 - U.D. 3 - Ordinamento della Repubblica

Diapositiva n. 2 - Ordinamento della Repubblica

Diapositiva n. 3 - Il Parlamento

Diapositiva n. 4 - Il Presidente della Repubblica

Diapositiva n. 5 - Il Governo

Diapositiva n. 6 - Gli Organi ausiliari del Governo

Diapositiva n. 7 - La Magistratura

Diapositiva n. 8 - L'ordinamento giudiziario

Diapositiva n. 9 - Le Giurisdizioni speciali

Diapositiva n. 10 - Gli Enti Territoriali

Diapositiva n. 11 - La Corte Costituzionale